

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA VERDE URBANO E DEL SERVIZIO DI STAMPERIA E ACCESSORI, CON INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI PER IL PERIODO
01 LUGLIO 2023 – 30 GIUGNO 2025**

LOTTO 2 – SERVIZIO DI STAMPERIA E ACCESSORI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento di servizi di stamperia (quali stampa a colori o bianco/nero, su carta bianca, colorata, patinata lucida o cartoncino bianco, colorato, patinato lucido nei formati A4 e A3) e dei connessi servizi accessori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la rilegatura, il taglio, la piega e la fustellatura delle copie prodotte su richiesta dei servizi del Comune di Mirandola (MO).

Il servizio dovrà prevedere altresì:

- la rilegatura a punti, a caldo, a spirale, a barra;
- la realizzazione di segnalibri, volantini, formati A5, A6, etc.;
- il servizio di ritiro, consegna e distribuzione delle stampe.

Il servizio di riproduzione può essere da supporto informatico (file di vari formati) o da originale cartaceo. Tutte le stampe devono essere preventivamente autorizzate dal servizio Contratti, Gare e Provveditorato. Le richieste di stampa vengono trasmesse a mezzo posta elettronica e devono riportare tutte le specifiche per la riproduzione, la rilegatura e gli eventuali servizi accessori.

Anche le richieste di stampa da parte di soggetti diversi dal Comune di Mirandola, per le quali è previsto che la relativa spesa sia addebitata allo stesso Comune, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal servizio Contratti, Gare e Provveditorato, anche con comunicazione a mezzo posta elettronica.

Qualora la riproduzione sia "da originale" è a carico dell'aggiudicatario il ritiro e la consegna presso la sede del Comune di Mirandola, salvo diverso accordo.

In ogni caso, salvo diverso accordo, le stampe dovranno essere prodotte e consegnate da parte dell'aggiudicatario presso la sede del Comune di Mirandola indicata nella richiesta del servizio Contratti, Gare e Provveditorato entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla trasmissione dell'ordinativo.

Il Comune di Mirandola, in relazione a ogni singola richiesta, si riserva la facoltà di non avvalersi del servizio di ritiro e consegna, provvedendo direttamente attraverso i soggetti che saranno a tale scopo autorizzati. Il Comune di Mirandola mette a disposizione della Cooperativa Sociale alcune attrezzature e arredi di proprietà, e precisamente:

- n. 1 COMPUTER ERGO (modello swf910);
- n. 1 TAGLIARISME IDEAL 4850-50;
- n. 1 RILEGATRICE A CALDO FUST BACK (modello 15E, numero di serie E7347);
- n. 1 TAVOLO CM. 120 X 40;
- n. 6 SCAFFALI IN METALLO CM. 100 X 200 H;
- n. 2 ARMADI IN METALLO CM. 100 X 200 H;
- n. 1 GRAFFETTATRICE RAPID 210;
- n. 1 GRAFFETTATRICE KANGARO HD-23 L 17 A BRACCIO LUNGO;
- n. 1 PANNELLO ORIZZONTALE LUMINOSO (ns INV. 18282);
- 1 TAVOLONE LEGNO CM. 120 X 180;

Il ritiro e la restituzione di tali beni mobili sono a totale carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna a non utilizzare tali beni per scopi e usi diversi da quelli propri e conformi alla legge e a custodirli con la massima cura e diligenza.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per il materiale di consumo necessario al funzionamento delle sopra elencate attrezzature e le spese per la manutenzione ordinaria. Rientrano tra le spese di manutenzione ordinaria anche la pulizia, il controllo, la registrazione, la lubrificazione, l'affilatura lama e stecca di battuta della taglia risme e tutte le operazioni connesse al suo buon funzionamento.

Resta in carico al Comune di Mirandola la manutenzione straordinaria dei beni sopra elencati. In caso di rottura o guasto irreparabile o la cui riparazione sia economicamente non conveniente, non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di Mirandola di sostituire le attrezzature concesse in uso. L'aggiudicatario dovrà pertanto provvedere con propri mezzi.

Tutte le già menzionate attività vengono svolte dall'aggiudicatario mediante la propria organizzazione, l'impegno di proprie attrezzature, materiali e vestiario per il personale impiegato.

ART. 2 – DURATA

L'affidamento del servizio ha durata biennale, con decorrenza dal 01 Luglio 2023 al 30 giugno 2025.

Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato con l'assenso dell'aggiudicatario per un uguale periodo, purché nel periodo precedente l'appaltatore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi, venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

In ogni caso ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime o più favorevoli per la stazione appaltante condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di gara nell'ambito di una proroga tecnica di durata comunque non superiore a 6 (sei) mesi.

ART. 3 – IMPORTO

L'importo complessivo del servizio da eseguire ammonta a complessivi e stimati €. 12.000,00 annui, I.V.A. esclusa.

L'Appaltatore si impegna a rendere le prestazioni di cui al presente appalto nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel presente capitolato speciale, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione del presente servizio e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo.

ART. 4 – REQUISITI DELL'APPALTATORE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura e possono, conseguentemente, presentare offerta ai sensi dell'articolo 112, del d.Lgs. n. 50/2016 i seguenti operatori economici:

- a) le cooperative sociali costituite ai sensi della Legge n. 381/1991, art.1, lettera b), ed iscritte all'Albo Regionale di competenza delle Cooperative Sociali – sezione B;
- b) i consorzi iscritti all'Albo Regionale delle cooperative sociali – sezione C, che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

In entrambi i casi, l'aggiudicatario dovrà avere presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dalla L. n. 381/1991 per tutto il periodo di durata contrattuale.

L'aggiudicatario, entro la data di decorrenza del contratto, dovrà avere una sede operativa nel raggio di 30 (trenta) km dalla sede del Comune di Mirandola.

ART. 5 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AFFIDATE - PREZZI

Per i servizi oggetto del presente appalto saranno riconosciuti i corrispettivi unitari di riportati nell'allegato elenco prezzi, ridotti dello sconto in percentuale offerto in sede di gara.



COMUNE DI MIRANDOLA

Città dal 1597

In caso di richieste non comprese nelle fattispecie riportate nel listino, il prezzo sarà concordato di volta in volta, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di rivolgersi ad altra ditta, se ritenuto opportuno e conveniente.

I prezzi si intendono comprensivi delle spese per l'impiego di personale, attrezzature, manutenzione ordinaria e straordinaria e materiale di consumo e di ogni altra spesa accessoria che si rendesse necessaria alla corretta e completa esecuzione del servizio. Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle coperture assicurative ad eventuali spese di imballaggio, trasporto e di missione per il personale addetto all'esecuzione del contratto.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna a:

- a) impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività stesse che dovranno sempre essere svolte puntualmente, con continuità e con la massima diligenza;
- b) applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali;
- c) applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative retributive previste dal contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali;
- d) ad impiegare per l'espletamento del servizio personale assunto nel rispetto delle norme contrattuali e previdenziali vigenti;
- e) ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto dell'affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento d'azienda integrate da accordi sindacali, alle condizioni di miglior favore per il lavoratore;
- f) trasmettere al Servizio sociale del Comune di Mirandola, con cadenza semestrale, una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo, oltre che il numero delle ore effettuate settimanalmente per l'espletamento del servizio e l'elenco completo dei nominativi dei soggetti svantaggiati impiegati nei servizi oggetto di appalto;
- g) individuare un referente per relazionarsi con il servizio Contratti, Gare e Provveditorato e con gli altri uffici comunali, le cui generalità dovranno essere comunicate entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione della gara;
- h) assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- i) assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti del Comune di Mirandola o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione delle attività;

Il referente del servizio, come più sopra individuato, avrà la responsabilità delle seguenti attività:

- cura dei rapporti con l'Amministrazione comunale;
- impostazione, organizzazione, pianificazione e controllo di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- supervisione delle attività;
- monitoraggio dell'andamento del servizio per tutto il periodo di efficacia del contratto;
- gestione e risposta dei reclami e/o disservizi segnalati dall'Amministrazione comunale;
- risposta per tutte le attività e le problematiche relative all'appalto;
- implementazione delle azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;

ART. 7 - PROGETTO PERSONALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO



COMUNE DI MIRANDOLA

Città dal 1597

In relazione al perseguimento di specifici obiettivi di carattere sociale, l'aggiudicatario si impegna a svolgere con continuità, per l'intero periodo di durata della presente convenzione, l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate presso la propria sede dove viene effettuato il servizio di stamperia. Il responsabile degli inserimenti lavorativi designato dall'aggiudicatario ed il responsabile del servizio Sociale del Comune di Mirandola predisporranno, per le persone svantaggiate ritenute idonee alle caratteristiche delle attività affidate, un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo. Le modalità d'intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono all'aggiudicatario, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto, l'aggiudicatario dovrà altresì attenersi a quanto specificato nel progetto organizzativo presentato in sede di gara, riportante le modalità organizzative e gestionali che l'appaltatore intende eseguire nello svolgimento dei servizi di cui al presente atto.

Il Comune di Mirandola, tramite il servizio Sociale, potrà effettuare sopralluoghi, anche senza preavviso, per verificare il normale svolgimento delle attività di inserimento lavorativo, anche attraverso contatti diretti con la struttura dell'aggiudicatario e con i lavoratori svantaggiati.

ART. 8 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.)

In considerazione delle modalità di esecuzione del contratto d'appalto, sentito l'R.S.P.P. incaricato, Ing. Andrea Muzzioli della Società Emme Servizi S.r.l. come da carteggio trattenuto agli atti del servizio, non si rilevano rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26, del d. Lgs. n. 81/2008 ed i relativi oneri risultano essere quindi pari a zero.

ART. 9 – RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a procedure di gare o appalto.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 103 del d. Lgs. n. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia, a scelta dell'appaltatore, potrà essere rilasciata, ai sensi dell'art. 93, del Codice, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, del d. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d. Lgs.



COMUNE DI MIRANDOLA

Città dal 1597

n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all'art. 1945 Codice Civile.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente appalto.

Il deposito cauzionale deve coprire l'intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti del Comune di Mirandola verso l'aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune di Mirandola.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto sono a completo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico dell'Ente.

ART. 11 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo mallevato il Comune di Mirandola nonché i rispettivi amministratori e dipendenti, da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei confronti dei richiamati soggetti.

L'aggiudicatario dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto con relativa quietanza - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto del presente appalto.

A tale riguardo, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare - o integrare eventuale contratto esistente - con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'affidamento - una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori d'opera (R.C.O.) che dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi (anche se di carattere accessorio e complementare a quelli prevalenti e principali), come descritti nel presente capitolato d'appalto e dovrà espressamente prevedere massimali di garanzia non inferiori



COMUNE DI MIRANDOLA

Città dal 1597

rispettivamente a € 2.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni, nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose.

La richiamata assicurazione dovrà inoltre prevedere l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori dell'aggiudicatario, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera nell'esecuzione dell'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre - per l'intera durata dell'appalto e sue eventuali proroghe - a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità.

Costituirà onere a carico dell'aggiudicatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART.12 – CORRISPETTIVO, REVISIONE PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI

Il prezzo offerto si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle vigenti normative, nonché delle disposizioni che venissero successivamente emanate dalle competenti autorità.

Nel prezzo si intendono interamente remunerati tutti i servizi oggetto del presente appalto, compresa la fornitura di materiali, mezzi ed attrezzature, ed ogni altro onere espresso e non dal presente atto, inerente e conseguente l'esecuzione della prestazione.

Nella seconda annualità contrattuale, su istanza motivata del Fornitore, il corrispettivo potrà essere aggiornato in aumento, in misura non superiore al 75% (settantacinque per cento) della differenza tra l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario e comunque solo per la parte eccedente tale soglia. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta, entro il mese di settembre e con validità dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

L'aggiudicatario non può vantare diritto ad altri compensi, adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi diversi da quanto sopra stabilito, fatta salva unicamente l'applicazione dell'art. 1467, del codice civile in merito all'eccessiva onerosità sopravvenuta.

Il servizio è assoggettato ad I.V.A. nelle misure fissate dalla legge. L'imposta sul valore aggiunto afferente alle prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 (*split payment*).

La fattura mensile sarà emessa dall'aggiudicatario entro il mese successivo a quello di servizio, completa del dettaglio di tutte le singole prestazioni eseguite, ciascuna articolata in descrizione (oggetto, luogo della prestazione, richiedente, ...), quantità, prezzo unitario, costo totale. Essa dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico riportando obbligatoriamente nell'elemento "codice destinatario" del tracciato della fattura elettronica il codice univoco Q0150M e, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, del D.L. n. 66/2014, il Codice identificativo di gara (C.I.G.) oltre all'numero dell'impegno di spesa, all'indicazione del responsabile della procedura nonché, nel rispetto di quanto previsto dal d. Lgs. n. 267/2000, a tutti gli ulteriori dati contabili che verranno comunicati dal competente Servizio comunale in sede di affidamento o di ordinativo. L'omissione, l'inesattezza o la parzialità di tali dati esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento.

In applicazione delle deroghe previste dall'art. 4, comma 4, del d. Lgs. n. 231/2002, il termine di



COMUNE DI MIRANDOLA

Città dal 1597

pagamento sarà fissato, previo accordo con l'appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della fattura. Qualora l'aggiudicatario accetti di concordare il suddetto termine di pagamento, dovrà restituire l'apposita dichiarazione, firmata dal proprio legale rappresentante. In caso contrario, saranno applicati i termini legali di cui all'art. 4, comma 2, del d.Lgs. n. 231/2002.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16-bis, comma 10, del D.L. n.185/2008, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio il D.U.R.C. prima di procedere alla liquidazione delle fatture a favore dell'aggiudicatario.

Il pagamento viene effettuato a mezzo mandato emesso dal servizio Ragioneria nei termini sopra indicati, dopo la sottoscrizione del relativo contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine. L'aggiudicatario dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 3 comma 8, della L. n. 136/2010, all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l'aggiudicatario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 (sette) giorni.

In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla sopraccitata L. n. 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis, del d.P.R. n. 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

ART. 13 – SUBAPPALTO

Il subappalto è il contratto con il quale l'aggiudicatario affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'operatore economico indica all'atto della domanda di partecipazione alla presente procedura di gara le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, del d. Lgs. n. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione notificata in violazione di tale norma è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario nei confronti del cessionario.

Nel caso di cessione dei crediti troverà applicazione la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A quest'ultimo fine, il cessionario dovrà comunicare al Comune di Mirandola gli estremi identificativi del c/c dedicato, le generalità ed il codice fiscali delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il C.I.G. e ad

effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente sui c/c dedicati mediante bonifico bancario o postale.

ART. 15 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

L'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d. Lgs. n. 50/2016, acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio. Qualora il documento segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune di Mirandola tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'aggiudicatario.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Comune di Mirandola ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 16 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dall'aggiudicatario impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del d. Lgs. n. 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l'aggiudicatario a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il Comune di Mirandola potrà pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario stesso.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cure del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17 – PENALI

L'aggiudicatario dovrà scrupolosamente osservare, nell'erogazione del servizio, tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora nell'esecuzione siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) in caso di mancata consegna nei termini stabiliti del materiale, verrà applicata una penalità determinata secondo le modalità previste dall'art. 113-bis del d.Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso di prodotti forniti non corrispondenti alle caratteristiche richieste, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro termini tali da evitare l'insorgere di disservizi, una penalità pari al 25% del valore di quella specifica fornitura;
- c) in caso il fornitore non consegni o ritardi la fornitura, l'Amministrazione comunale ha facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente, applicando, inoltre, una penale pari a €. 150,00;

L'Amministrazione comunale, individuati e verificati eventuali inadempimenti da parte dell'aggiudicatario rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario in forma scritta riportando i riferimenti contrattuali, la descrizione dell'inadempimento ed il calcolo economico della penale. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione comunale nel termine indicato, ovvero, pur



COMUNE DI MIRANDOLA

Città dal 1597

essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione dovrà comunicare per iscritto all'aggiudicatario la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nel presente capitolato. Qualora, invece, le controdeduzioni dell'aggiudicatario siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto allo stesso la non applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali potrà avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. compensazione del credito: è data facoltà all'Amministrazione di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione prodotta dall'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Resta ferma la possibilità per l'aggiudicatario di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite bonifico bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento contrattuale.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui l'aggiudicatario abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura.

L'applicazione delle penali è indipendente dalle applicazioni delle altre sanzioni previste dal codice civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'appaltatore essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere il risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.

ART. 18 – RISOLUZIONE PER INADEMPIAMENTO

Il Comune di Mirandola si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario. In tal caso, l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456, del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con P.E.C.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110, del d.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 19 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il



suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, del d. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal sopracitato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del d. Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti, l'aggiudicatario che abbiano sulla prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con P.E.C.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671, del codice civile.

ART. 21- FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110, del d. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 22 – TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del d. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

ART. 23 – QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti contrattuali sono regolate dall'art. 106, del d. Lgs. n. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicatario se non sia stata approvata dall'Amministrazione. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 24 – ONERI E OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese inerenti all'osservanza delle disposizioni del presente articolo si intendono quale onere di



COMUNE DI MIRANDOLA

Città dal 1597

contratto, compresi nei prezzi unitari di elenco.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'aggiudicatario effettuerà eventuali accertamenti sanitari previsti per il proprio personale al fine di verificare l'idoneità fisica del lavoratore, le spese derivanti da tali accertamenti saranno a suo carico.

ART. 25 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.

ART. 26 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla vigente normativa, alle norme di gara ed ai regolamenti dell'Amministrazione comunale.

ART. 27 – CONTROVERSIE

Eventuali inosservanze della presente convenzione saranno contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione per inosservanza della normativa vigente o a seguito di reiterate e notificate inadempienze negli obblighi assunti.